Penale Sent. Sez. 3 Num. 37620 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 06/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

NOREEN Umara, nata in Pakistan il 29/08/1990

avverso l'ordinanza emessa il 18/05/2026 dal Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Giovanni Dinoia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/05/2026, il Tribunale di Milano, nuovamente adito con richiesta di riesame da NOREEN Umara, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano, in data 08/04/2026, avente ad oggetto la copia forense di dispositivi elettronici (già precedentemente appresi, con decreto altro decreto annullato dal Tribunale) nel procedimento relativo ai delitti di associazione per delinquere, indebite compensazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente, come meglio specificato nei capi di incolpazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione la NOREEN, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro.

Si deduce che il P.M. aveva reiterato la violazione dei predetti principi, già censurata con il precedente decreto annullato dal Tribunale, dal momento che anche il nuovo provvedimento era sprovvisto sia di parole chiave sia di criteri alternativi di selezione: violazione tanto più rilevante considerando gli stretti rapporti di parentela esistenti tra alcuni indagati.

Si censura altresì l'irragionevolezza del termine accorato per l'espletamento delle operazioni tecniche, ritenuto congruo dal Tribunale ma indicativo - in realtà - delle connotazioni esplorative dell'intervento.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale una declaratoria di inammissibilità del ricorso del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure proposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Prima ancora di richiamare le condivisibili argomentazioni svolte nella requisitoria del P.G., deve anzitutto osservarsi che il ricorso risulta del tutto generico anche quanto ai presupposti legittimanti la proposizione dell'odierna impugnazione.

La ricorrente omette invero di precisare non solo le condotte che hanno determinato l'apertura di una indagine nei suoi confronti e la configurazione del c.d. *fumus commissi delicti*, ma anche – ed anzi soprattutto – in cosa sia consistito, in concreto, il pregiudizio subito per via del sequestro: nulla è stato indicato, infatti, in ordine all'esistenza di beni della NOREEN oggetto dell'apprensione disposta dal P.M., né – tanto meno – in ordine all'eventuale sussistenza di un interesse concreto e attuale, diverso dalla restituzione delle cose sequestrate (sul punto, cfr. Sez. U n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01, secondo la quale «la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. Nell'affermare il principio, le Sezioni Unite hanno tra l'altro evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Deve poi convenirsi, per ragioni di mera completezza espositiva, con le considerazioni svolte dal Procuratore Generale circa la necessità di dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. ad es. Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Con riferimento alla odierna fattispecie, infatti, deve radicalmente escludersi la configurabilità di una motivazione assente o apparente nel senso qui appena richiamato, dal momento che il Tribunale ha diffusamente affrontato le questioni devolute in questa sede, escludendo da un lato la prospettata violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura: non potendo attribuirsi, al riguardo, l'auspicata rilevanza decisiva al "parole chiave".

A tale ultimo proposito, Il Tribunale, richiamando anche recenti arresti giurisprudenziali, ha sottolineato non solo che il P.M. aveva adeguatamente motivato in ordine all'impossibilità di ricorrere a tale protocollo investigativo, ma anche che, nel decreto di sequestro, erano stati esaustivamente indicati i criteri di selezione dei documenti e delle comunicazioni ritenute rilevanti, oltre alle finalità investigative perseguite (cfr. pag. 10 segg. nonché pag. 15 dell'ordinanza impugnata). In particolare, il Tribunale ha riportato il passaggio del decreto in cui il P.M. - segnalando la necessità di acquisire le comunicazioni tra gli indagati anche attraverso sistemi di messaggistica, al fine di precisare il ruolo rivolto dai vari indagati all'interno delle compagini sociali investigate - aveva preso in specifica considerazione la figura della odierna ricorrente, amministratrice di diritto di società investigate e, al contempo, moglie di MUHAMMAD Suleman, individuato quale amministratore di fatto: cfr. pag. 13 dell'ordinanza).

D'altro lato, il Tribunale ha ritenuto "ragionevole" il termine di sei mesi indicato per la conclusione delle operazioni, avuto riguardo alla quantità dei *device* interessati dagli approfondimenti investigativi, e alla complessità dell'indagine (pag. 16).

A fronte di tale compendio argomentativo, che all'evidenza risulta del tutto immune da censure di "violazione di legge" nel senso precedentemente illustrato, è comunque opportuno porre in evidenza che la difesa ha svolto considerazioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

critiche totalmente prive di effettivo confronto con l'impianto argomentativo contenuto nell'ordinanza impugnata.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in data 6 ottobre 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale